

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Sede legale in Piazza Maggiore n°36 - cap 20065 Inzago (MI)

Tel.: 02/95316201 – Fax: 02/95316359

Indirizzo e-mail : bccinzago@inzago.bcc.it Sito internet: www.bccinzago.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n 01123420158

Capitale sociale euro 34.210.220 Riserve euro 59.412.328 al 31 dicembre 2010

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3819.0.0 - cod. ABI 08592

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A160954

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio)

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

| INTERESSI DEBITORI MASSIMI | |
|---|---|
| Tasso debitore annuo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso | 12,000% 12,375% |
| Tasso debitore annuo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso | 12,551% 12,961% |
| Tasso debitore annuo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso | Euribor a 3 mesi aumentato di 10,400 punti percentuali. Il tasso di interesse varia con decorrenza primo giorno lavorativo del trimestre, sulla base del parametro Euribor 3 mesi lettera rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del trimestre antecedente con arrotondamento ai cinque centesimi superiori Il valore del parametro viene rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" 0,375 punti percentuali in più rispetto al tasso in |

| | |
|--|--|
| per utilizzi oltre i limiti del fido concesso | vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido Il tasso Euribor trimestrale rilevato il 28 settembre 2011 con valuta 30 settembre 2011 quotava 1,565% |
| Tasso annuo per interessi di mora | Si veda il "Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti di fido concesso". |
| Capitalizzazione | La capitalizzazione degli interessi viene effettuata, sia per gli interessi a debito sia per quelli a credito, trimestralmente e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto. |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). |
| SPESE MASSIME | |
| Per rimborso spese informativa contrattuale (bozza contratto, se richiesta) | €0,00 |
| Spese per comunicazioni periodiche - In forma cartacea - On line | € 2,00 gratuite |
| Spese per altre comunicazioni ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali - In forma cartacea - On line | € 2,00 gratuite |
| <i>Spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente, ovvero trasmesse, su richiesta del cliente, con strumenti diversi da quelli previsti nel contratto</i> <i>in forma cartacea</i> <i>on line</i> | €5,00 €0,00 |
| Spesa per l'attività di gestione e controllo dello sconfinamento (detta anche "onere scoperto/sconfinamento") di importo superiore ad euro 1.000,00 rapporti su basi affidate rapporti su basi affidate Soci | € 5,00 € 3,00 |
| COMMISSIONI | |
| Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato) | non oltre 0,50% ogni trimestre |
| ALTRI ONERI | |
| Imposte e tasse presenti e future | A carico del cliente |
| ALTRE CONDIZIONI | |
| Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. | |

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$TAEG = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro (o di 5.000 euro, se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese). Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> TAEG = 14,75% | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 12,000% | Interessi, su base trimestrale: 45,00euro |
| | Durata: 3 mesi | Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 0,500% dell'accordato, su base trimestrale | Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all' erogazione del credito: nessuna | Spese, su base trimestrale: nessuna |
| Esempio 2 <i>contratto con durata indeterminata, 2 soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> | Accordato: 5.000 euro | NON PREVISTO | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 5.000 euro per tutta la durata | | |
| Esempio 3 <i>contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i> TAEG = 13,55% | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 12,000.% | Interessi, su base annua: 270,00 euro |
| | Durata: 18 mesi | Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,000% dell'accordato, su base annua | Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base annua: 45,00 euro |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | Spese collegate all' erogazione del credito: nessuna | Spese, su base annua: nessuna |
| Esempio 4 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | NON PREVISTO | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 1.500 euro per tre periodi non consecutivi di 29 giorni nel trimestre | | |
| Esempio 5 <i>contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto</i> | Accordato: 1.500 euro | NON PREVISTO | |
| | Durata: 3 mesi | | |
| | Utilizzato: 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre | | |
| Esempio 6 <i>Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della</i> | Accordato: 1.500 euro | Tasso debitore nominale annuo: 12,000% | Interessi, su base trimestrale: 45,00 euro |
| | Durata: 3 mesi | Spese collegate all' erogazione del credito: nessuna | Spese, su base trimestrale: nessuna |



Foglio informativo relativo a APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

| | | | |
|---|---|--|--|
| <i>commissione di massimo scoperto</i> TAE = 12,55% | Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata | | |
|---|---|--|--|

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Bcc di Inzago, Piazza Maggiore n°36 – 20065 Inzago, e-mail: bccinzago@inzago.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Tasso di interesse debitore | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa. |
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. |
| Tasso di interesse debitore effettivo | Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi |
| Tasso di interesse di mora | Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. |

| | |
|--|--|
| Commissione di massimo scoperto | Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni. |
| Commissione sulla messa a disposizione di fondi | Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. |
| (Tasso effettivo globale medio) TEGM | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriore 4 punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi. |
| Spesa per l'attività di gestione e controllo dello sconfinamento (detta anche "onere scoperto/sconfinamento) | Spesa per i passaggi a debito del conto per valuta in assenza di affidamento (c.d. "scoperto") oppure di utilizzi per valuta oltre il limite dell'affidamento concesso (c.d. sconfinamenti) " |